

Introduzione

1. Finalità della ricerca

Lo sport, da sempre, rappresenta un fattore importante per la società. Nella *polis* greca, ad esempio, il cittadino aveva l'obbligo morale di partecipare alla vita pubblica: questa si sviluppava non solo a livello politico, sociale e militare, ma anche a livello sportivo. L'attività sportiva, oltre ad essere una scelta privata basata su un'educazione in cui erano richiesti lo sforzo dell'individuo e un uso libero della mente e del corpo, si qualificava anche come un fatto pubblico, istituzionalizzato e regolato da norme religiose, sociali, politiche ed economiche¹.

L'attività sportiva, nell'epoca moderna, in considerazione della sua crescente rilevanza venne studiata anche come fenomeno sociale; in particolare, lo sport venne approfondito, sotto questi termini, dai sociologi Norbert Elias ed Eric Dunning: i due studiosi si occuparono della c.d. "sportivizzazione", un processo sociale che tra il XIX e il XX secolo avrebbe portato alla trasformazione della pratica sportiva da mera attività ludica e tipica del *loisir*, a disciplina omologata e standardizzata. Lo sport veniva concepito come il laboratorio naturale entro cui osservare l'evolvere dei rapporti sociali nel mutevole equilibrio tra competizione-cooperazione, conflitto-armonia, eccitamento e controllo di sé. Lo studio intrecciava la trasformazione delle pratiche sportive con il fenomeno della civilizzazione, un processo che da una parte portò al controllo di emozioni e di istinti irrazionali, e dall'altra alla nazionalizzazione e alla parlamentarizzazione della vita politica². Studiando la società inglese di fine Ottocento, i due sociologi arrivarono alla conclusione che la regolazione della vita sociale, del tempo libero e della vita politica nelle classi dominanti aveva portato alla razionalizzazione dei giochi popolari e dei

¹ v. P. Angeli Bernardini, *Il soldato e l'atleta. Guerra e sport nella Grecia antica*, Bologna, Il Mulino, 2016.

² Cfr. E. Busala, *Sociologia e sport, il periodo Tradizionale del calcio (seconda parte)*, in «<http://www.sporteasy.com/>», 2002

passatempi violenti e bellicosi; così, da una pratica fisica, irrazionale e aggressiva, si passò gradualmente ad attività istituite e standardizzate, organizzate secondo i nuovi canoni della civiltà, permettendo il consolidamento di quello che oggi chiamiamo sport”³.

Successivamente, l’influenza dell’industrializzazione e l’avvento dell’Amministrazione statale, caratterizzati dai paradigmi dell’efficientismo, del produttivismo e della competitività, fornirono la situazione ideale per la nascita di tornei e campionati sportivi a rappresentanza di un prodotto della mobilitazione sociale che l’Europa conoscerà nel corso del XIX secolo sino ai primi decenni del XX⁴.

Nell’epoca contemporanea, in considerazione dei vari e comprovati benefici attribuiti alla pratica di un’attività sportiva, si parla di un vero e proprio diritto allo sport, la cui crescente rilevanza è dovuta soprattutto al consolidato riconoscimento che esso ha ottenuto nel Diritto europeo.

Nonostante il crescente potenziamento del diritto allo sport, la voce “sport” non è ancora conosciuta, almeno formalmente, all’interno della Costituzione Italiana. Ciò non significa che nella Carta costituzionale tale diritto venga tralasciato o considerato secondario, anzi, facendo riferimento agli articoli 2, 13, 17, 18, 32 e 33 della Costituzione⁵, esso viene ricondotto alle libertà e ai

³ Cfr. L. Bifulco, *L'eredità di Norbert Elias nella sociologia dello sport*, in «Cambio. Rivista sulle Trasformazioni Sociali», 10.20, 2020, p. 132.

⁴ v. M. Ricciarini, *Impianti sportivi- Architettura e rapporti sociali*, Dida Press, Firenze, 2020, pp. 50-53.

⁵Art. 2 Cost.: La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 13 Cost.: La libertà personale è inviolabile. /Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. /In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'Autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. / È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. /La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Art. 17 Cost.: I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. /Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. /Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Art. 18 Cost.: I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. /Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

diritti dei cittadini. Lo sport, pertanto, risulta intrinsecamente connesso con il diritto al raggiungimento (o miglioramento) del benessere psico-fisico, con il diritto a evolvere la propria personalità attraverso lo sviluppo di relazioni sociali ed il conseguimento dei risultati sportivi, con la libertà di associazione e con il diritto a non subire discriminazioni ingiustificate.

Appreso che l'individuo può sviluppare ed evolvere la propria personalità anche attraverso l'attività sportiva, è essenziale che questa venga svolta in un luogo e uno spazio idoneo. Proprio all'art. 4 della Carta Europea dello Sport⁶, come si vedrà nel presente lavoro, si fa riferimento all'importanza degli impianti sportivi, evidenziando come la pratica di discipline sportive dipenda dal numero degli impianti e dalla loro varietà.

Data la centralità che viene attribuita all'impiantistica sportiva nella realizzazione e concretizzazione del diritto allo sport, la pianificazione globale dell'impiantistica sportiva in Italia viene attribuita ai poteri statali, a testimonianza della forte portata sociale che gli impianti sportivi portano sulle loro spalle.

Art. 32 Cost.: La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. /Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Art. 33 Cost.: L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento./La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi./Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato./La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali./È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale./Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

⁶ Art. 4 Carta Europea dello Sport: L'accesso agli impianti o alle attività sportive sarà garantito senza alcuna distinzione di sesso, razza, colore, lingua, religione, opinioni politiche o qualsiasi altra opinione, origine nazionale o sociale, appartenenza ad una minoranza nazionale, ricchezza, nascita o qualsiasi altro status. / Saranno presi provvedimenti affinché tutti i cittadini abbiano la possibilità di praticare lo sport; altre misure supplementari saranno prese – ove necessario – al fine di consentire sia ai giovani più dotati, sia ai disabili e ai gruppi più svantaggiati, di beneficiare realmente di tali possibilità. /Poiché la pratica dello sport dipende in parte, dal numero, dalla varietà e dalla accessibilità degli impianti sportivi, la loro pianificazione globale è di competenza dei poteri politici. Questi terranno conto delle esigenze nazionali, regionali e locali, nonché degli impianti pubblici, privati e commerciali già esistenti. I responsabili prenderanno provvedimenti per assicurare la buona gestione e la piena utilizzazione degli impianti, in tutta sicurezza. / I proprietari di impianti sportivi prenderanno le misure necessarie per facilitarne l'accesso da parte di gruppi svantaggiati, compresi coloro che soffrono di handicap fisici e mentali.

L'impianto sportivo, come si evidenzierà, è un luogo di esperienza e identità, un luogo con un'anima riconoscibile sia dai suoi frequentatori, sportivi e tifosi, sia dalla popolazione che, interagendo col territorio in cui esso è allocato, vede in esso un simbolo di appartenenza.

Le strutture dedite allo sport devono risultare idonee sia alla pratica dello sport stesso che alle nuove esigenze, tipiche di una società in continua evoluzione. Si può desumere, sommariamente, che compito dello Stato è proprio quello di garantire che gli impianti sportivi siano al *passo coi tempi*, capaci, quindi, di garantire il pieno godimento del diritto allo sport, sia per chi lo pratica sia per chi ne è coinvolto in qualità di tifoso. Soprattutto lo stadio, ossia l'impianto sportivo che ospita, tendenzialmente, l'attività calcistica, assume un rilievo cruciale nella mappa fisica e nella mappa identitaria del territorio, ponendosi come catalizzatore di dinamiche, eventi, sentimenti e rappresentazione dal contenuto simbolico proprio.

In Italia, tuttavia, queste aspettative non sembrano essere esaudite. Infatti, il raggiungimento di livelli di efficienza e di qualità che contraddistinguono stadi e altri impianti per lo sport presenti nel Mondo risulta essere molto difficoltoso: sempre più si sente parlare dell'arretratezza ed inadeguatezza delle strutture, della lentezza dei procedimenti, di riforme insufficienti e dell'eccessiva burocrazia, fattori che non permetterebbero di rendere gli impianti sportivi adatti alle nuove formule dello sport e alle nuove richieste di sportivi e tifosi italiani.

In risposta a tali problematiche, soprattutto in ambito calcistico, si parla sempre di più della privatizzazione degli impianti sportivi: una gestione manageriale, agli occhi dell'opinione pubblica, sembrerebbe essere più efficace ed efficiente nell'esaudire le richieste di milioni di spettatori, tifosi e sportivi. Proprio da tali questioni nasce questo lavoro.

L'obiettivo della presente ricerca, pertanto, è quello di scovare eventuali vie e mezzi che la Pubblica Amministrazione può seguire affinché essa non sia nuovamente "costretta" a cedere completamente al processo di privatizzazione. Si vuole dimostrare che vi è ancora una possibilità per l'attività amministrativa

italiana di “reinventarsi” e rendersi capace di rispondere ed esaudire alle richieste dei cittadini, i quali, sempre meno, confidano nelle capacità di azione e di decisione dello Stato.

2. Struttura della ricerca

Il presente lavoro sarà diviso in quattro capitoli. Nel primo si cercherà di dare organicità alla disciplina degli impianti sportivi italiani: si analizzerà il perché tali strutture sono effettivamente rilevanti per lo Stato e la società civile, a quali categoria di beni appartengano e, di conseguenza, quali sono le normative di riferimento e quali Enti hanno effettivamente competenza in tale materia.

Nel secondo capitolo, invece, si evidenzieranno le principali criticità legate a tali infrastrutture: si prenderanno in considerazione dati e casi pratici rilevanti, capaci di illustrare le falle del sistema amministrativo italiano nella realizzazione, gestione e affidamento della costruzione degli impianti sportivi.

Nel terzo capitolo, in considerazione della loro rilevanza, verranno analizzati nello specifico agli stadi di calcio; questi verranno considerati, in un primo momento, da un punto di vista sociale, vedendo più da vicino come l’aura e il carattere che li contraddistingue stia cambiando. Per fare ciò, il sistema sportivo europeo verrà comparato con il sistema americano delle franchigie, il quale, oggi, ha un’influenza centrale nello sport mondiale soprattutto in termini di spettacolarizzazione e centralità nelle dinamiche urbane dell’attività sportiva. A dimostrazione di tali cambiamenti e nuove richieste, che la Pubblica Amministrazione non sembra saper esaudire, saranno analizzati alcuni stadi europei, ed italiani, sottoposti al processo di privatizzazione, i quali rispondono pienamente alle nuove richieste di spettacolarizzazione ed efficienza, tipiche dello sport “americanizzato”.

Nell’ultimo capitolo, infine, si analizzeranno le possibilità che lo Stato italiano dovrebbe cogliere affinché questo venga considerato dalla società capace di garantire l’interesse all’attività sportiva: si vedrà il nuovo Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, con il quale il Legislatore dimostra di essere

consapevole delle carenze e della confusione che contraddistinguono la materia dell'impiantistica sportiva; il *project financing*, come compromesso tra attività pubblica e mano privata nella realizzazione e gestione di impianti per lo sport; infine, si guarderà al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il quale promuove cambiamenti innovativi e prevede ingenti investimenti anche al fine di costruire impianti sportivi volti non solo alla pratica e al godimento dello sport, ma anche alla coesione sociale.

Capitolo I. Gli Impianti Sportivi: una panoramica generale

1. Premessa

Per affrontare e analizzare le questioni che oggi investono l'impiantistica sportiva e il sempre più difficile rapporto che intercorre con la Pubblica Amministrazione, risulta necessario, in prima battuta, delineare una disciplina univoca.

In questo capitolo, pertanto, si cercherà di definire l'oggetto del nostro interesse, ossia l'impianto sportivo, approfondendo anche a quali regimi esso sia sottoposto e quali sono gli Enti che in tale ambito sono competenti. Ciò sarà possibile soltanto se si cercherà di raggruppare in modo omogeneo i tanti materiali che, a mano a mano, sono stati forniti dal Legislatore, dalla dottrina e dalla Giurisprudenza.

Molteplici, infatti, sono le fasi che l'impiantistica sportiva ha vissuto. Nonostante la voce "sport" sino alla riforma del Titolo V della Costituzione non avesse avuto uno spazio nel dettato costituzionale, probabilmente perché «uscito dal ventennio fascista lo Stato italiano conservava il ricordo dei tentativi di condizionare, anche attraverso lo sport, la vita degli italiani»⁷, l'impiantistica sportiva trovava trasversalmente un posto attraverso il richiamo che il vecchio art. 117 Cost. faceva all'«urbanistica ed i lavori pubblici di interesse regionale». Sarà poi il crescente interesse del diritto verso lo sport a permettere di dare spazio e uno studio autonomo a questa tematica.

Infine, occorre tenere a mente che nella società contemporanea l'impianto sportivo risulta essere uno spazio con un ruolo centrale e catalizzante; questo si può pacificamente affermare in virtù del fatto che gli impianti sportivi, oltre ad essere un «luogo dedicato allo svolgimento di un'attività agonistica e competitiva, e predisposto a ospitare una moltitudine più o meno vasta di soggetti disposti ad assistere a quell'attività»⁸, è anche e soprattutto «luogo di

⁷ P. Sandulli, *Costituzione e sport*, in «Rivista di diritto ed economia dello sport», 1, 2018, p.1.

⁸ Cfr P. Russo, *Stadi di alterazione- Gli impianti sportivi di nuova generazione nel mutamento dei sistemi urbani*, p. 1.

esperienza e identità, avente un'anima riconoscibile sia dai suoi frequentatori sportivi e tifosi, sia dalla popolazione che, interagendo col territorio in cui esso è allocato, vede in esso un simbolo riconoscibile»⁹.

2. Definizione e tipologie di impianti sportivi

Come detto, occorre dare una definizione unica di impianto sportivo, in considerazione anche del fatto che molteplici sono le tipologie in cui esso è declinato.

Per fare ciò è necessario citare il Decreto Ministeriale 18 marzo 1996¹⁰, nel quale un impianto sportivo è definito come l'«insieme di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori, preposto allo svolgimento di manifestazioni sportive»¹¹, comprendendo in tale enunciazione anche la zona spettatori, spazi e servizi accessori e di supporto.

Gli stadi, i grandi impianti per lo spettacolo sportivo, gli impianti per le attività agonistiche a tutti i livelli (sia pubblici che privati), le palestre e le piscine, gli impianti scolastici, i parchi urbani, le piste ciclabili, i percorsi vita e gli spazi aperti (come strade, fiumi, parchi), sono alcuni esempi di edifici che vengono compresi in questa prima demarcazione.

In considerazione della varietà di edifici che possono essere qualificati come “impianti sportivi”, è possibile evidenziarne diverse tipologie, le quali in poche battute meritano di essere prese in esame.

Lo stesso Decreto 18 marzo 1996 distingue tre categorie di impianti sportivi: gli impianti sportivi all'aperto, gli impianti sportivi al chiuso e il complesso sportivo. Un impianto sportivo all'aperto si contraddistingue per aver uno spazio scoperto, cioè uno spazio a cielo libero o superiormente grigliato; in tale categoria sono compresi anche tutti quegli impianti che

⁹ v. P. Russo, *Stadi di alternazione Stadi di alterazione- Gli impianti sportivi di nuova generazione nel mutamento dei sistemi urbani*, Editpress, Firenze, 202, p. 14.

¹⁰ Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi.

¹¹ Art. 2 D.M. 18 marzo 1996 “Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi”.

possiedono uno spazio coperto riservato ai soli spettatori. Le strutture che non possiedono tali caratteristiche sono da considerarsi impianti sportivi al chiuso, categoria che può essere pacificamente qualificata come residuale. Per complesso sportivo, infine, si intendono uno o più impianti sportivi contigui, aventi in comune infrastrutture e servizi.

Anche le Norme sull'impiantistica sportiva, approvate con deliberazione n. 149 del 2008 dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I., suddividono gli impianti sportivi in tre sottocategorie: gli impianti sportivi agonistici, gli impianti sportivi di esercizi e gli impianti sportivi complementari.

Gli impianti sportivi agonistici, essendo destinati allo svolgimento di gare e competizioni riconosciute, sono sottoposti a procedure di omologazione stabilite dalle Federazioni Sportive Nazionali¹² (F.S.N.) e dalle Discipline Sportive Associate¹³ (D.S.A.), in relazione alle caratteristiche delle attività che devono essere svolte al loro interno e del livello dello sport praticato. Negli impianti sportivi di esercizio le attività svolte sono sempre regolamentate dalle F.S.N. e D.S.A, ma sono prive dell'elemento agonistico; pertanto, si fa riferimento ad attività propedeutiche, formative o di mantenimento delle discipline sportive. Tali strutture possono avere dimensioni diverse rispetto a quelle previste per l'attività agonistica, ma devono rimanere conformi ai regolamenti alle norme del C.O.N.I.

Infine, per impianti sportivi complementari si intendono strutture destinate unicamente alla pratica di attività fisiche non regolamentate dagli enti sportivi; solitamente si tratta di attività ludico ricreative, terapeutiche e riabilitative, le quali sono sottoposte a norme emanate dagli organi competenti. Tali strutture, oltre a dover rispondere a quanto sancito dal C.O.N.I., devono essere conformi alle norme di legge che ne disciplinano le progettazioni, le costruzioni e

¹² Sono Associazioni, organizzate solitamente su base territoriale con comitati regionali e in alcuni casi provinciali, che hanno ottenuto un riconoscimento della propria attività da parte del CONI.

¹³ Sono organismi riconosciuti dal CONI che si occupano di attività sportive legate a una disciplina o a un gruppo di discipline affini tramite uno sviluppo verticale che parte dalle attività di base fino alle attività sportive di alto livello.

l'esercizio; tra queste strutture ritroviamo: impianti per il fitness, percorsi attrezzati nel verde, piste ciclabili, aree termali e parchi acquatici.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) con la delibera n. 1300 del 14 dicembre 2016, sulla scia del diritto europeo, evidenzia l'esistenza di altre due categorie in cui è possibile classificare gli impianti sportivi, ponendo come elemento caratterizzante la rilevanza economica. Sotto tale profilo, si distinguono gli impianti sportivi con rilevanza economica e gli impianti sportivi privi di rilevanza economica; con i primi si intendono tutti quegli impianti la cui gestione è remunerativa; mentre, nel secondo caso, si fa riferimento a tutte quelle strutture la cui gestione va attribuita all'Ente proprietario, in quanto queste non sono in grado di produrre un reddito¹⁴. In relazione a ciò si può citare il T.A.R. Lazio, il quale affermava che «ai fini della definizione della rilevanza economica del servizio sportivo è necessario distinguere tra servizi che si ritiene debbano essere resi alla collettività anche al di fuori di una logica di profitto d'impresa, cioè quelli che il mercato privato non è in grado o non è interessato a fornire, da quelli che, pur essendo di pubblica utilità, rientrano in una situazione di mercato appetibile per gli imprenditori in quanto la loro gestione consente una remunerazione dei fattori di produzione e del capitale e permette all'impresa di trarre dalla gestione la fonte della remunerazione, con esclusione di interventi pubblici»¹⁵.

Per gli impianti sportivi, in particolare, si è chiarito in giurisprudenza che la redditività «deve essere apprezzata caso per caso, con riferimento alla soluzione organizzativa prescelta dall'ente locale per soddisfare gli interessi della collettività, alle specifiche modalità della gestione, ai relativi costi ed oneri di manutenzione, alla struttura tariffaria (libera od imposta) per l'utenza, alla disciplina delle quote sociali, alla praticabilità di attività accessorie etc.»¹⁶.

¹⁴ Cfr. A.N.A.C. delibera del 4 aprile 2016, n. 1300.

¹⁵ T.A.R. Lazio Roma Sezione II ter, Sentenza 22 marzo 2011 n. 2538.

¹⁶ Consiglio di Stato, Sezione V, 28 gennaio 2021, n. 858

3. La qualificazione giuridica: l'adempimento di un pubblico servizio

Data una definizione generale e viste le varie tipologie di impianti sportivi, diviene necessario fissarne la qualificazione, al fine di comprendere al meglio la disciplina.

Gli impianti sportivi vengono ascritti dalla giurisprudenza¹⁷ nei beni indisponibili dei Comuni, categoria di beni prevista all'ultimo comma dell'articolo 826 del Codice civile¹⁸. Come sancito dal Codice civile, poiché tali beni sono necessari all'adempimento di un pubblico servizio, nel pieno rispetto dell'art. 828 c.c.¹⁹, questi non possono essere sottratti alla loro destinazione e non possono essere oggetto di procedure di espropriazione.

Per comprendere le motivazioni che sottendono all'inclusione degli impianti sportivi in tale categoria di beni, è utile comprendere cosa s'intenda per pubblico servizio; in questa sede risulterà sufficiente la sola analisi dei tratti essenziali.

Con servizio di interesse generale si intendono quelle attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità, fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e della coesione sociale.

¹⁷ Si veda anche la pronuncia della Sezione V del Consiglio di Stato, Consiglio di Stato del 18 agosto 2021, n. 5915.

¹⁸ Art. 826 c.c.: I beni appartenenti allo Stato, alle provincie e ai Comuni, i quali non siano della specie di quelli indicati dagli articoli precedenti, costituiscono il patrimonio dello Stato o, rispettivamente, delle provincie e dei Comuni./ Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato le foreste che a norma delle leggi in materia costituiscono il demanio forestale dello Stato, le miniere, le cave e torbiere quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, le cose d'interesse storico, archeologico, paleontologico, paleontologico e artistico, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo, i beni costituenti la dotazione della Corona, le caserme, gli armamenti, gli aeromobili militari e le navi da guerra./Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o, rispettivamente, delle provincie e dei Comuni, secondo la loro appartenenza, gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio.

¹⁹ Art. 828 c.c.: I beni che costituiscono il patrimonio dello Stato, delle provincie e dei Comuni sono soggetti alle regole particolari che li concernono e, in quanto non è diversamente disposto, alle regole del presente codice. / I beni che fanno parte del patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano.